



# Vendita di biglietti e abbonamenti. Nove società di Serie A nel mirino dell'AGCM

📅 08/01/2020

📌 INTRATTENIMENTO, SPONSORIZZAZIONI, SPORT E TURISMO, SOCIETÀ,  
COMPLIANCE

Roberto A. Jacchia  
Marco Stillo

**I**n data 7 gennaio 2020, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato nove procedimenti istruttori nei confronti di altrettante società di calcio di Serie A<sup>1</sup> allo scopo di

verificare se alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative all'acquisto dell'abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita possano essere qualificate come vessatorie ai sensi degli artt. 33, comma 1<sup>2</sup> e comma 2, lett. b) e t)<sup>3</sup>, 34, comma

<sup>1</sup> Nello specifico trattasi di Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A.

<sup>2</sup> L'articolo 33 del Codice del Consumo, intitolato "Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore", al paragrafo 1 così dispone: "... Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto...".

<sup>3</sup> L'articolo 33 del Codice del Consumo al paragrafo 2, lett. b) e t) così dispone: "... Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

(...)

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

(...)



1<sup>4</sup>, nonché 35, comma 1<sup>5</sup>, del Codice del Consumo.

Più particolarmente, nel mirino dell'AGCM sono finite quelle clausole che non riconoscono il diritto dei consumatori: i) ad ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento o del singolo biglietto in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ii) ad ottenere il rimborso del biglietto in caso di rinvio dell'evento sia per fatti imputabili alla società che per causa di forza maggiore; e iii) a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società in questione. Nello specifico, tali clausole potrebbero risultare vessatorie in quanto, escludendo o limitando la responsabilità delle società, introdurrebbero un significativo squilibrio a carico dei

consumatori nelle prestazioni contrattuali.

L'ACGM è giunta a questa decisione a seguito del mancato accoglimento della comunicazione (*moral suasion*)<sup>6</sup> del maggio 2019 con cui aveva invitato le società ad adottare opportuni rimedi<sup>7</sup>. La palla passa ora alle società indagate. Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori)<sup>8</sup> si è dichiarato pronto a promuovere una *class action* per conto dei tifosi italiani qualora le pratiche illecite contestate dall'ACGM fossero confermate<sup>9</sup>.

---

*t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi...*"

<sup>4</sup> L'articolo 34 del Codice del Consumo, intitolato "Accertamento della vessatorietà delle clausole", al paragrafo 1 così dispone: "... La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende..."

<sup>5</sup> L'articolo 35 del Codice del Consumo, intitolato "Forma e interpretazione", al paragrafo 1 così dispone: "... Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile..."

<sup>6</sup> Delibera AGCM 01.04.2015, n.25411, Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie, GU del 23.04.2015, n. 94. L'articolo 23 del Regolamento, intitolato "... Procedimento per la declaratoria di vessatorietà delle clausole", al paragrafo 4 così dispone: "... Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che clausole inserite in contratti tra professionisti e consumatori di cui all'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo siano vessatorie, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, può informare per iscritto il professionista della probabile vessatorietà della clausola contrattuale (*moral suasion*)..."

<sup>7</sup> Dei procedimenti in discorso non fanno parte le società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e Parma Calcio 1913 S.r.l., che hanno effettivamente modificato le loro condizioni generali di contratto rimuovendo i profili di possibile vessatorietà.

<sup>8</sup> Il Codacons è un'associazione senza fini di lucro, nata nel 1986 in difesa dei consumatori e dell'ambiente, tra le maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed altresì facente parte di numerose Commissioni consultive della Pubblica Amministrazione. Sua finalità principale è quella di tutelare i diritti e gli interessi di consumatori ed utenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati e/o erogatori di beni e servizi.

<sup>9</sup> Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).



**Roberto A. Jacchia**

**PARTNER**

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 - Milano



**Marco Stillo**

**ASSOCIATE**

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187  
1170 - Bruxelles

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

**MOSCOW**

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com